

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELE RESTORI
Viale Fratti n. 7 - 43121 Parma (PR)
tel. 0521.200500 - fax 0521.508611
e-mail: restoridaniele@gmail.com

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ARTT. 14 *ter* e segg. LEGGE N. 3 del 27 GENNAIO 2012

Il sig. Enrico CARUSO (C.F. CRS NRC 57M03 Z326V), nato il 03/08/1957 a Tripoli (Libia) e residente in Castel San Pietro Terme (BO), via Montecalderaro n. 4210, elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec avvdanielerestori@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521/508611, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza della dott.ssa Ludovica Drei Donà (C.F. DRD LVC 79M45 A944T, mail l.dreidona@studiodr48.it e pec l.drei@legalmail.it) dottore commercialista iscritto all'Ordine di Bologna al n. 2171, con studio in Bologna (BO), via Delle Rose n. 48, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna con provvedimento in data 24/09/2020.

Sommario:

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.



4. Attivo.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.
7. Liquidazione patrimonio.

1. Premessa.

Con istanza depositata in data 10 aprile 2019 presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna, il Sig. Enrico Caruso chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. n. 1).

Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava la dott.ssa Ludovica Drei Donà per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (cfr. pag. 3 rel. part.).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Caruso è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

L'istante in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, sulla base di quanto emerso all'esito degli incontri avuti con il Gestore della crisi, esprime l'intenzione di formulare una proposta di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012 con "quota busta paga" da destinare ai creditori, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

Occorre già da ora sottolineare che la presenza di beni liquidabili non è un presupposto dell'accordo o del piano del consumatore, quindi non risulterebbe giustificato un autonomo requisito di ammissibilità solo per il



terzo istituto destinato alla soluzione della crisi, ossia la liquidazione (sulla possibilità di apertura della Liquidazione con la “sola quota parte di reddito” cfr. Tribunale di Milano, decreto 16/11/2017¹, Tribunale di Milano, decreto del 06/11/2020 RG 99/2020, dott. Rossetti (doc. n. 2), Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020 RG 118/2020, dott. Franchioni (doc. n. 3) e Tribunale di Bologna, decreto del 04/08/2020, dott. Florini).

Ad abundantiam, si sottolinea che le pronunce sopra citate, anticipando nella *ratio* la riforma del Codice della Crisi che sarebbe dovuta entrare in vigore in data 15/08/2020 (rinviata causa *covid*), costituiscono una sorta di interpretazione autentica data dalla stessa riforma. Ed infatti, l’art. 283 (oggi divenuto, con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, l’art. 14 *quaterdecies*, comma 1, L. 3/2012) del Codice della Crisi consente, ad alcune condizioni, anche al debitore incapiente di ottenere l’esdebitazione². Va da sé che, essendo attualmente consentita l’esdebitazione per il debitore incapiente, non vi sono motivi per rigettare la domanda dell’odierno ricorrente la quale prevede il pagamento, nei quattro anni della procedura, di una somma maggiore ad € 20.000,00.

2. Requisiti per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

¹ **“Non rappresenta invece motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori”.**

² **“Art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente). - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.”**



Il sig. Enrico Caruso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Ai fini dell'esdebitazione, domanda che verrà proposta alla fine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui all'articolo 14 e 14 *bis*, legge 3/2012 (cfr. pag. 3 rel. part. e doc. n. 6).

Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 6 legge 3/2012 essendo evidente il perdurante squilibrio fra le obbligazioni imputabili allo stesso ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito dalla quota del proprio stipendio per la durata della presente procedura (anni 4).

Si precisa che il ricorrente ha fornito al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.

Come si è detto, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa nei debiti contratti dalla società di rappresentanza costituita dal sig. Caruso e dalla

Ma andiamo con ordine!

Nel gennaio 2005, il sig. Caruso, costituiva, con altri colleghi, l'Agenzia
.....n.c., società di rappresentanza che in pochi anni portava lo stesso ad indebitarsi, essendo le entrate della stessa insufficienti a coprire i costi di gestione.



Nel luglio 2008, quindi, l'odierno ricorrente era costretto a cessare la carica di socio amministratore della società sopra descritta, diventando subagente (titolare di partita iva) di una agenzia di rappresentanza.

Nel frattempo venivano notificate le prime cartelle di Equitalia e il sig. Caruso iniziava a pagare le prime rateazioni (*de facto* insostenibili, arrivando le rate mensili ad € 1.200,00) che però rendevano impossibile allo stesso onorare il pagamento degli oneri contributivi correnti.

Alla già precaria situazione finanziaria sopra descritta, si aggiungeva la situazione dell'odierno ricorrente, la quale costringeva il sig. Caruso ad abbandonare temporaneamente la propria occupazione dovendosi occupare del coniuge "a tempo pieno".

Naturalmente l'odierno ricorrente, una volta stabilizzata la situazione di salute della moglie, si è da subito attivato per la ricerca di un lavoro che potesse garantire il sostentamento della propria famiglia e il pagamento (almeno in parte) dei pregressi debiti, ma, l'incalzare dei debiti (viste anche le sanzioni e gli interessi applicati da ADER) ha ridotto il sig. Caruso in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione del proprio patrimonio.

4. Attivo - Situazione Patrimoniale

L'istante non è proprietario di alcun bene immobile e di alcun bene mobile registrato, come si evince dalle visure per nominativo estratte dal sito dell'Agenzia Entrate e dal PRA (cfr. all. 14, all. 15 e pag. 6 rel. part.).

4.1 - Quota parte dello stipendio.



Il sig. Caruso percepisce attualmente uno stipendio netto pari a circa € 2.000,00 mensili (cfr. all. 3 e pag. n. 7 rel. part.). Il livello di indebitamento in essere (sul punto vedasi *infra*) consente, attualmente, allo stesso di liquidare € 300,00 al mese (nei mesi di dicembre verranno eseguiti pagamenti di ulteriori € 1.000,00) per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

5. - Passivo

A carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pag. 5 e 6 rel. part.)):

- a) € 217.214,98 – ADER (cfr. pag. n. 5 e all. n. 20 rel. part.);
 - b) € 3.417,43 - sig.ra Iris Tacchini (cfr. pag. n. 6 e all. n. 27 rel. part.);
 - c) € 2.254,56 inclusi oneri di legge per i costi dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna (all. n. 24 rel. part.);
 - d) € 2.000,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori (all. n. 25 rel. part.);
- e così per complessivi € 224.886,97.

6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno.

Le risultanze della busta paga dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 (cfr. all. 3 rel. part.) fotografano l'attuale situazione reddituale del sig. Caruso, il quale è assunto a tempo indeterminato presso Futurtec S.r.l. (cfr. all. 4 rel. part.) e percepisce attualmente circa € 2.000,00 netti mensili (cfr. anche pag. 7 rel. part.).



Il “fabbisogno familiare”⁴ complessivo del sig. Caruso è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riportata (doc. n. 3).

Descrizione	Importo mensile (in Euro)	Importo annuale (in Euro)
Spese di alloggio	600,00 (doc. 4)	
Utenze (elett. – gas – acqua – tel.)	350,00	
Tari	20,00	
Spese sanitarie	30,00	
Spese alimentari	300,00	
Abbigliamento		600,00
Varie – non prevedibili		1.200,00
Mantenimento figlia	250,00 (all. 23)	
TOTALE	1.550,00	1.800,00
Fabbisogno medio mensile	1.700,00 = 1.550,00 + 150,00 (1.800,00/12)	

In considerazione di quanto sopra esposto, appare evidente che le disponibilità finanziarie ed il livello di indebitamento in essere consentono, attualmente, al sig. Caruso di liquidare € 300,00 mensili (nei mesi di dicembre verranno eseguiti pagamenti di ulteriori € 1.000,00). Si prevede, inoltre, che una volta che la figlia dell’odierno ricorrente terminerà le scuole superiori (luglio 2021), il sig. Caruso possa liquidare ulteriori € 250,00 per la restante durata del piano di liquidazione per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

7. Liquidazione del patrimonio

⁴ Si precisa che il sig. Caruso si fa carico di



Il procedimento al quale il sig. Enrico Caruso chiede di accedere è la liquidazione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 Legge 3/2012 *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento”* e dunque in alternativa all'accordo di sovraindebitamento ed al piano del consumatore, disciplinati dalla sezione I del capo II della citata legge, *“il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità dei cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i beni”*. Poiché ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* si ritiene che alla luce del prospetto sopra indicato al sig. Caruso sia consentito di trattenere l'importo di € 1.700,00 mensili per il sostentamento familiare.

Dato atto di ciò, come già indicato l'attivo che il ricorrente mette a disposizione dei propri creditori è costituito, inizialmente, dalla quota dello stipendio pari a € 300,00 mensili (nei mesi di dicembre verranno eseguiti i pagamenti di ulteriori € 1.000,00). Si prevede, inoltre, che una volta che la figlia dell'odierno ricorrente terminerà le scuole superiori (luglio 2021), il sig. Caruso possa liquidare ulteriori € 250,00 per la restante durata del piano di liquidazione.

Si precisa già da ora che:

- non potranno essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (sul punto cfr. Tribunale di Cremona, dott. Scarsato, Liquidazione n. 2/2019);



- l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore;
- il debitore entro l'anno dalla chiusura della liquidazione proporrà domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto ciò premesso, il sig. Enrico Caruso, come sopra rappresentato

C H I E D E

che l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. n. 3/2012;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona del dott. Ludovica Drei Donà, già nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna;
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Disporre** che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota di stipendio del ricorrente;
- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;
- **Ordinare** la trascrizione del decreto ad opera del Liquidatore;
- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti



la somma mensile di € 300,00 (€ 1.300,00 nei mesi di dicembre) che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;

- **Fissare** nel termine di anni 4 (quattro) il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies* e *terdecies* della Legge 3/2012.

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

1) Istanza per la nomina di un gestore della crisi depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna; 2) Tribunale di Milano, decreto del 06/11/2020 - RG 99/2020, dott. Rossetti e relativo ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012; 3) Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020 - RG 118/2020, dott. Franchioni e relativo ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012; 4) tabella spese mensili necessarie sottoscritta dal sig. Enrico Caruso; 5) copia contratto di locazione sig. Enrico Caruso; 6) dichiarazione sig. Enrico Caruso.

Si producono i seguenti allegati:

- Relazione particolareggiata ex art. 14 ter L. n. 3/2012 e s.m. Dott.ssa Drei Donà; 1. Documento di identità e stato di famiglia; 2. Copia dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 3. Copia ultime tre buste paga; 4. Copia contratto di lavoro; 5. Estratti conto Banca di Imola, filiale di San Lazzaro, dal 01/01/2016 al 28/03/2018; 6. Estratti conto Banca di Imola, filiale Sesto Imolese, dal 13/05/2019 al 30/09/2020; 7. Estratti conto Banca S.Geminiano e S.Prospiero dal 01/01/2016 al 22/01/2019; 8. Estratti conto Banco Posta dal 30/08/2018 al 30/09/2020; 9. Visura dei protesti negativa al 3/11/2020; 10. Certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dal Ministero della Giustizia, negativo alla data del 26/10/2020; 11. Certificato dei carichi pendenti



rilasciato dalla Procura della Repubblica di Bologna, negativo alla data del 27/10/2020; 12. Visura storica dell'impresa rilasciata dalla Camera di Commercio di Bologna in data 30/10/2020; 13. Visura storica della persona rilasciata dalla Camera di Commercio di Bologna in data 30/10/2020; 14. Visura ipotecaria Nazionale alla data del 4/11/2020; 15. Visura pra negativa del 7/12/2020; 16. Visura Banca di Italia – Centrale dei Rischi e Centrale di Allarme Interbancaria del 10/11/2020; 17. Visura Crif del 8/11/2020; 18. Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria alla data del 11/01/2021; 19. Esito accesso banca dati anagrafe tributaria Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna; 20. Estratto dei ruoli presso l'Agente della Riscossione dell'Emilia Romagna alla data del 30/11/2020; 21. Estratto dei ruoli presso l'Agente della Riscossione dell'Emilia Romagna alla data del 30/11/2020; 22. Visura catastale Agenzia entrate in ambito nazionale alla data del 29/10/2020; 23. Accordo transattivo con la sig.ra Iris Tacchini del 31/05/2019; 24. Preventivo OCC Ordine dottori Commercialisti di Bologna firmato; 25. Incarico professionale sig. Caruso /avv.to Restori; 26. Tabelle istat 2019; 27. Conferma credito sig.ra Tacchini.

Parma, li 04/03/2021

Avv. Daniele Restori

Sig. Enrico Caruso



